

Ammortizzatori sociali in deroga anno 2009

Accordo preliminare nelle more della definizione del quadro normativo e finanziario

L'anno 2009, il giorno 23 del mese di marzo, nella sede dell'assessorato al lavoro della Regione Umbria, sono presenti:

- Assessore al lavoro e alla formazione professionale Maria Prodi
- Assessore alla promozione dello sviluppo economico e delle attività produttive Mario Giovannetti
- Direttore regionale Ciro Becchetti
- Per la Segreteria regionale CGIL Patrizia Venturini
- Per la Segreteria regionale CISL Claudio Ricciarelli
- Per la Segreteria regionale UIL Francesca Fiorucci
- Per la Segreteria regionale UGL Fausto Tognellini
- Per Confartigianato regionale Leonello Cruciani
- Per CNA regionale Alberto Cerquaglia
- Per Confapi regionale Lidia Paroli
- Per Confindustria regionale Alberto Arata
- Per Confcommercio regionale Federico Fiorucci
- Per Confesercenti regionale Giancarlo Baldoni
- Per Lega Coop regionale Pio Braccalenti
- Per Confcooperative regionale Lorenzo Mariani

Sono altresì presenti all'incontro il direttore della Direzione regionale del Lavoro dell'Umbria, dott. Claudio Bellaveglia, e il direttore della sede regionale Umbria dell'INPS dott. Giampaolo Cianchetta.

Premessa

Dato atto che il presente accordo è finalizzato ad attivare gli ammortizzatori in deroga per l'anno 2009 limitatamente all'utilizzo delle risorse attribuite alla Regione Umbria con D.M. 45080 del 19 febbraio 2009, nonché di quelle residue da precedenti assegnazioni, e che lo stesso sarà esecutivo attraverso l'emissione dei decreti di concessione da parte della Direzione regionale del Lavoro solo al momento della necessaria definizione e del completamento del quadro legislativo;

Visto l'art. 2, comma 36 della L. 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto il Protocollo d'intesa per la richiesta di fondi da destinare alla CIGS e mobilità in deroga sottoscritto in data 13 gennaio 2009 fra Regione Umbria e parti sociali regionali;

Visto il D.L. 185/2008, convertito con modifiche dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto l'accordo sottoscritto in data 12 febbraio 2009 fra Governo, regioni e province Autonome in materia di interventi a sostegno del reddito;

Vista la nota del Ministero del lavoro, Salute e Politiche Sociali n. 14/PROV/56 del 13/03/2009, che si allega, con la quale si precisa che ".....le risorse finanziarie di cui al Decreto sopra indicato [n. 45080 del 19 febbraio 2009] possono essere utilizzate secondo le procedure e le regole già concordate per l'anno 2008" e che, al fine dell'applicazione delle sospensioni lavorative di cui all'art. 19, c. 1 del D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009, ".....nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli Enti bilaterali, i periodi di tutela previsti si considerano esauriti e i lavoratori possono accedere direttamente ai trattamenti in deroga.....";

Visti gli emendamenti apportati dal Governo alla citata L. n. 2/2009, il cui contenuto risulta conforme alle indicazioni fornite con la sopra citata nota ministeriale e dal cui tenore si evince la necessità di fare riferimento alle posizioni individuali dei lavoratori, confermando quanto già emerso dalla L. n. 2/2009;

Considerata la previsione del 12 aprile p.v. quale data entro la quale i suddetti emendamenti dovrebbero trovare la definizione normativa in un testo avente forza di legge, indispensabile per rendere efficaci le indicazioni anticipate con la nota ministeriale n. 14/PROV/56 del 13/03/2009;

Considerata comunque la necessità di dare risposte alla situazione di grave difficoltà sociale determinata dall'incertezza legislativa attraverso l'avvio degli esami congiunti presso la Regione Umbria, preliminari all'emanazione dei provvedimenti di concessione della CIGS in deroga da parte della Direzione Regionale del Lavoro, che saranno comunque adottati solo a quadro normativo definito;

Le parti presenti concordano quanto segue nelle more dell'esecutività dell'accordo del 12 febbraio 2009 e comunque fino a nuovo, successivo accordo a definizione normativa e finanziaria avvenuta

A) Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in deroga

1. Viene concessa la CIGS in deroga per l'anno 2009, a decorrere dal 1° gennaio, ai lavoratori dipendenti di tutte le imprese operanti in tutti i settori produttivi che non hanno accesso ad alcun ammortizzatore ordinario o che hanno esaurito gli strumenti ordinari, nonché ai lavoratori dipendenti di enti di formazione ed agenzie formative accreditati presso la Regione Umbria.
2. Sono interessati dal trattamento di CIGS in deroga tutti i lavoratori subordinati, a tempo indeterminato o determinato, gli apprendisti, inclusi quelli in forza ad imprese che usufruiscono degli ammortizzatori ordinari, i lavoratori somministrati, i soci lavoratori subordinati di cooperative.
3. Nell'ambito di una previsione annuale di concessione del trattamento per mesi 6 (pari a 1038 ore pro capite), anche non continuativi, fino ad agosto 2009 compreso è possibile autorizzare un'anticipazione per un periodo massimo di mesi 4 (pari a 692 ore pro capite), anche non continuativi. Per i lavoratori a tempo determinato la durata della CIGS non può comunque andare oltre la scadenza naturale del contratto.
4. Le richieste di esame congiunto, di norma, devono essere presentate alla Regione Umbria, Servizio Politiche Attive del Lavoro, prima che vengano attuate le sospensioni o i licenziamenti oggetto dell'esame stesso, secondo la modulistica predisposta dalla Regione Umbria, d'intesa con INPS e Direzione Regionale del Lavoro, contenente anche basi anagrafiche individuali dei lavoratori destinatari dell'intervento e una programmazione di massima dello stesso. Mensilmente ciascuna impresa autorizzata dovrà comunicare alla Regione Umbria e all'INPS l'elenco dei lavoratori sospesi e per ciascuno di essi il numero delle ore di sospensione.
5. Entro il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello in cui sono intervenute le sospensioni, le richieste di CIGS vanno presentate alla Direzione Regionale del Lavoro, che provvede all'emanazione del relativo decreto di concessione.

6. Nell'ambito delle competenze loro attribuite, gli ispettori dell'INPS e delle Direzioni del Lavoro effettueranno controlli e verifiche sui trattamenti concessi.

B) Mobilità in deroga

1. La mobilità in deroga per l'anno 2009, a decorrere dal 1° gennaio, viene concessa con gli stessi requisiti, destinatari, modalità e durata previsti per la CIGS in deroga nei casi di attivazione della procedura di richiesta dell'esame congiunto.
2. Viene altresì concessa la mobilità in deroga per un periodo di mesi 3 entro l'anno 2009 ai lavoratori dipendenti da imprese di tutti i settori produttivi che non abbiano maturato i requisiti soggettivi per accedere alla fruizione degli ammortizzatori sociali e che abbiano subito un licenziamento collettivo, plurimo o individuale per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro nell'anno 2009 o che si siano dimessi per giusta causa. Sono interessati dal presente trattamento di mobilità in deroga tutti i lavoratori subordinati, a tempo indeterminato o determinato, gli apprendisti, inclusi quelli in forza ad imprese che usufruiscono degli ammortizzatori ordinari, i lavoratori somministrati, i soci lavoratori subordinati di cooperative, a condizione che non siano percettori di indennità di disoccupazione e che abbiano maturato almeno 3 mesi di anzianità aziendale presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento. La domanda di indennità va presentata alla sede INPS competente per territorio.
3. Il 20% delle risorse di cui alla premessa sono riservate ai trattamenti di mobilità in deroga di cui ai punti 1. e 2., fatti salvi eventuali, successivi aggiornamenti.

Nel corso dell'anno 2009 l'impresa può richiedere la CIGS e/o la mobilità in deroga di cui alle lett. A) e B), punto 1., fino ad un massimo complessivo di mesi 6 per ciascun lavoratore, nel rispetto di quanto previsto alla lettera A), punto 3 del presente accordo. I periodi di fruizione della CIGS in deroga e della mobilità in deroga di cui alle lett. A) e B), punto 1 possono sommarsi tra loro.

La mobilità in deroga di cui alla lettera B), punto 2, è esclusa per i lavoratori che abbiano già usufruito dell'indennità di disoccupazione.

Tenuto conto delle richieste di esame congiunto giacenti e di quelle preannunciate dalle parti sociali, tali da prefigurare nell'immediato futuro l'esaurimento delle risorse attualmente a disposizione, con il rischio di non garantire la copertura dei relativi trattamenti, si richiede al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali un'ulteriore anticipazione delle risorse necessarie di almeno € 10.000.000,00.

Il tavolo di concertazione sugli ammortizzatori in deroga sarà riconvocato all'entrata in vigore delle modifiche alla L. n. 2/2009 e/o al momento dell'esecutività dell'accordo del 12 febbraio 2009.

In via generale, al fine di monitorare l'andamento dell'istituto degli ammortizzatori in deroga ed apportare eventuali modifiche e integrazioni al presente accordo, gli incontri del tavolo si terranno, di norma, il primo mercoledì di ogni mese, salvo richiesta delle parti, a decorrere dal mese di maggio 2009.

Assessore al lavoro e formazione prof.le
Maria Prodi

Assessore alla promozione dello
sviluppo economico e delle attività
produttive Mario Giovannetti

Per la Segreteria regionale CGIL
Patrizia Venturini

Per la Segreteria regionale CISL
Claudio Ricciarelli

Per la Segreteria regionale UIL
Francesca Fiorucci

Per la Segreteria regionale UGL
Fausto Tognellini

Per Confartigianato regionale
Leonello Cruciani

Per CNA regionale
Alberto Cerquaglia

Per Confapi regionale
Lidia Paroli

Per Confindustria regionale
Alberto Arata

Per Confcommercio regionale
Federico Fiorucci

Per Confesercenti regionale
Giancarlo Baldoni

Per Lega Coop regionale
Pio Braccalenti

Per Confcooperative regionale
Lorenzo Mariani

Perugia, 23 marzo 2009